

<p>AVV. EZIO MOLA 70010 Casamassima (BA), via Valfondo n. 11 Tel. 3477173097 Email: <a href="mailto:avvocato.eziomola@gmail.com">avvocato.eziomola@gmail.com</a> P.e.c.: <a href="mailto:avvocato.eziomola@pec.it">avvocato.eziomola@pec.it</a></p>	<p>AVV. ALESSANDRO VOLPE 70122 Bari, via Marchese di Montrone n. 106 Tel. 340.0858062 Email: <a href="mailto:avv.alessandrovolpe@yahoo.it">avv.alessandrovolpe@yahoo.it</a> P.e.c.: <a href="mailto:alessandrovolpe@pec.it">alessandrovolpe@pec.it</a></p>
---	--

## TRIBUNALE DI BARI

### Sez. Procedure Concorsuali

#### Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

#### Per

il **Dott. Luca Di Cagno**, c.f. DCGLCU74T25A662G, nato a Bari il 25.12.1974 ed ivi residente alla via Giulio Petroni n. 111/F, elettivamente domiciliato in Bari alla via Marchese di Montrone n. 106, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Volpe, c.f. VLPLSN80A20A662F, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente o disgiuntamente all'Avv. Ezio Mola, c.f. MLOZEI81P29A662Y, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata [alessandrovolpe@pec.it](mailto:alessandrovolpe@pec.it) e [avvocato.eziomola@pec.it](mailto:avvocato.eziomola@pec.it).

#### Premesso che

1. il ricorrente è debitore civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento *ex* art. 7 L. 3/2012;
2. con decreto Cron. n. 2242/2019 del 23.4.2019, emesso nell'ambito della procedura n. 2349/2019 R.G.V.G., in accoglimento dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente, con l'assistenza dell'avv. Maddalena Monica Di Palma, Codesto Ecc.mo Tribunale, in persona del G.D. Dott.ssa Raffaella Simone, nominava quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi il Dott. Giorgio Treglia, con studio in Bari alla via Giuseppe Davanzati Forges n. 6 (**doc. 1 ricorso + provvedimento di nomina OCC**);

3. in data 2.5.2019, presso lo studio del professionista f.f. di OCC, dott. Giorgio Treglia, si teneva il primo incontro, che non ha poi avuto seguito (**doc. 2 verbale del 2.5.2019**);
4. con comparsa di costituzione depositata il 4.2.2022, si costituivano i sottoscritti Avvocati Ezio Mola e Alessandro Volpe, in sostituzione del precedente difensore del dott. Di Cagno, Avv. Maddalena Monica Di Palma, a cui era stato, nelle more, revocato il mandato difensivo (**doc. 3 comparsa di costituzione nuovi difensori**);
5. quindi, il dott. Di Cagno, con l'assistenza degli scriventi difensori, prendeva immediati contatti con il nominato professionista f.f. di O.C.C., rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale nonché le ragioni del proprio sovraindebitamento ed esponendo tutte le partite attive e passive (**doc.ti 4-5 verbali del 23.2.2022 e 15.3.2022**);
6. a seguito degli incontri intercorsi presso lo studio del nominato professionista f.f. di O.C.C., il dott. Di Cagno ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è quella dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 10* e seguenti, L. 3/2012, e non già il piano del consumatore, così come rappresentato nell'istanza di nomina di OCC del 16.4.2019.

Tanto premesso, in conformità al combinato disposto degli articoli 6-9 e 10-12, L. 3/2012, il ricorrente

#### **DEPOSITA**

- a. elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute (*vd. §.6 Tabella riassuntiva del passivo*);
- b. elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (*vd. §.3 In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale e §.4 In ordine agli atti di disposizione*);

- c. ultime tre dichiarazioni dei redditi (vd. **doc.ti 7-9**);
- d. attestazione sulla fattibilità del piano a firma del professionista facente funzioni di O.C.C., dott. Giorgio Treglia, con la quale lo stesso assevera che la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (nel prosieguo, la “Proposta”) risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, commi 2 e 3, L. 3/2012, ed esprime un giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione prodotta, nonché la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la Proposta stessa, in quanto attendibile, sostenibile e coerente, poiché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili (**doc. A**);
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare e certificato di stato di famiglia (vd. **§.3 In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale**);
- f. elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia (vd. **§.3 In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale**).

Il ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto il presente ricorso dopo accurata lettura, in segno di conferma del suo contenuto e di visione dei documenti depositati, e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell’Ecc.mo Tribunale adito, meritino chiarimenti, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge, il dott. Di Cagno, *ut supra* rappresentato e difeso e con l’assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, supportata dalla

documentazione di legge. Ciò premesso, si

### **ESPONE**

#### **1. In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, L. 3/2012 e successive modifiche, in quanto il ricorrente:

1. versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”*;
2. non è assoggettabile, ai sensi dell'art. 1 L.F., a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012;
3. non ha mai utilizzato alcuno strumento di cui alla L. 3/2012;
4. non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis*, L. 3/2012;
5. ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

#### **2. In ordine alla documentazione ex art. 9, comma 2, L. 3/2012**

La presente domanda è corredata dall'allegata documentazione prevista *ex art.* 9, comma 2, L. 3/2012, e, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del ricorrente e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese occorrenti per il sostentamento del nucleo familiare;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- relazione particolareggiata ed attestazione di fattibilità del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi.

### 3. In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale

Il nucleo familiare del ricorrente è così composto: **(i) Di Cagno Luca**, medico, ricorrente; **(ii) Selvarolo Anna**, c.f. SLVNNA78S69A662A, nata il 29.11.1978 a Bari, dipendente MIUR, **coniuge** del ricorrente in regime di separazione dei beni; ( [REDACTED] )  
 ( [REDACTED] ) studente, **figlio** del ricorrente; ( [REDACTED] )  
 ( [REDACTED] ) studentessa, **figlia** del ricorrente (**doc. 6 certificato di stato di famiglia e residenza**).

Le spese minime necessarie al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare sono state quantificate in ca. € 2.012,00 (somma ben al di sotto di quella rilevata secondo gli indici Istat per il nucleo familiare di riferimento pari ad € 2.912,67 - fonte Istat <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17161>) e sono così ripartite:

utenza servizio elettrico (media mensile)	€ 70,00
utenza gas (media mensile)	€ 70,00
utenza AQP (media mensile)	€ 30,00
condominio (media mensile)	€ 102,00
spesa per cura personale (media mensile)	€ 400,00
spesa per imprevisti (media mensile)	€ 200,00
spese mediche (media mensile)	€ 150,00
corsi lingua inglese e danza figli minori (media mensile)	€ 190,00
spese alimentari (media mensile)	€ 800,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.012,00</b>

La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, è la seguente:

- per il **2018** il ricorrente ha maturato un reddito netto pari ad € 57.860,00, comprensivo sia dei redditi da lavoro dipendente che dei redditi da lavoro autonomo (**doc. 7 PF2019-redditi 2018**);
- per il **2019** il ricorrente ha maturato un reddito netto pari ad € 71.242,00, comprensivo sia dei redditi da lavoro dipendente che dei redditi da lavoro autonomo (**doc. 8 PF2020-redditi 2019**);
- per il **2020** il ricorrente ha maturato un reddito netto pari ad € 74.591,00, comprensivo sia dei redditi da lavoro dipendente che dei redditi da lavoro autonomo (**doc. 9 PF2021-redditi 2020**).

Il tutto, come da prospetto che segue.

2018		2019		2020	
<b>Reddito complessivo</b>		<b>Reddito complessivo</b>		<b>Reddito complessivo</b>	
RN4 (reddito imponibile)	85.615,00 €	RN4 (Reddito imponibile)	50.070,00 €	RN4 (reddito imponibile)	112.135,00 €
RN26 (imposta netta)	27.755,00 €	RC10 (Ritenute Irpef)	14.738,00 €	RN26 (imposta netta)	37.544,00 €
	57.860,00 €		35.332,00 €		74.591,00 €
		LM22 (Componenti positivi)	50.083,00 €		
		LM39 (Imposta sostitutiva)	5.625,00 €		
			44.458,00 €		
<b>Totale annuo</b>	<b>57.860,00 €</b>	<b>Totale annuo</b>	<b>79.790,00 €</b>	<b>Totale annuo</b>	<b>74.591,00 €</b>
<b>Media mensile (A)</b>	<b>4.821,67 €</b>	<b>Media mensile (A)</b>	<b>6.649,17 €</b>	<b>Media mensile (A)</b>	<b>6.215,92 €</b>
<b>Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	
RC1 + RC2	45.693,00 €	RC1 + RC2	50.070,00 €	RC1 + RC2	55.867,00 €
Ritenute Irpef RC10	- 14.510,00 €	Ritenute Irpef RC10	- 14.738,00 €	Ritenute Irpef RC10	- 19.018,00 €
<b>Reddito netto</b>	<b>31.183,00 €</b>	<b>Reddito netto</b>	<b>35.332,00 €</b>	<b>Reddito netto</b>	<b>36.849,00 €</b>
<b>Media mensile (B)</b>	<b>2.598,58 €</b>	<b>Media mensile (B)</b>	<b>2.944,33 €</b>	<b>Media mensile (B)</b>	<b>3.070,75 €</b>
		<b>Redditi da lavoro dipendente Media nel triennio 2.871,22 €</b>			
<b>Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>Redditi da lavoro autonomo</b>	
<b>Media mensile (A-B)</b>	<b>2.223,08 €</b>	<b>Media mensile (A-B)</b>	<b>3.704,83 €</b>	<b>Media mensile (A-B)</b>	<b>3.145,17 €</b>
		<b>Redditi da lavoro autonomo Media nel triennio 3.024,36 €</b>			

Attualmente, come si può evincere dalla sovrastante tabella, il ricorrente può contare su di un patrimonio mobiliare rappresentato da entrate mensili mediamente pari ad € 2.871,22, derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ASL BARI, quale dirigente medico. Detto importo corrisponde alla media mensile delle retribuzioni percepite dal dott. Di Cagno negli ultimi tre anni, al netto delle imposte, elaborato su una base di calcolo di dodici mensilità (**doc.ti 7-9**).

Inoltre, il ricorrente, ginecologo, esercita attività libero professionale (Partita IVA 06106100727), che gli garantisce entrate mensili pari, mediamente, a ca. € 3.000,00, sulla base di una media dei compensi percepiti negli ultimi tre anni, al netto delle imposte (**doc.ti 7-9**).

Il ricorrente è titolare o contitolare dei seguenti conti correnti (**doc.ti 10-12**):

Istituto di credito	Numero di c/c	Intestatari	Saldo al 31/12/2021
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	01005 41590 000000002672	Di Cagno Luca	€ 72,46 <b>(doc. 10)</b>
Intesa Sanpaolo s.p.a.	1000/1977	Di Cagno Luca	€ 44.481,35 <b>(doc. 11)</b>
Intesa Sanpaolo s.p.a.	1000/3610	Di Cagno Luca Selvarolo Anna	€ 1.411,81 <b>(doc. 12)</b>

Il ricorrente è proprietario di un appartamento al piano rialzato del fabbricato sito in Bari, alla via Giulio Petroni n. 111/F, censito nel NCU di Bari al foglio 48, part.lla 740, sub. 2, z.c. 2, cat. A/3, cl.4, cons. 5,5 vani, rend. € 781,14, in cui risiede con il proprio nucleo familiare, acquistato come prima casa in data 25.6.2018 al prezzo di € 198.000,00 (**doc. 13 ispezione ipotecaria + risultanze catastali**).

Il ricorrente non possiede alcun veicolo e conduce in locazione finanziaria l'autovettura Ford Kuga targata FY232TV, di proprietà della Ford Credit Europe Bank PLC (**doc. 14 Visura PRA**).

#### **4. In ordine agli atti di disposizione**

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dal ricorrente non risultano atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e a suo carico non sussistono crediti impignorabili *ex art.* 545 c.p.c.

#### **5. In ordine alle cause del sovraindebitamento**

Il dott. Di Cagno, medico chirurgo, si è specializzato in ginecologia nel 2004, anno in cui ha iniziato la propria attività libero professionale. Dirigente medico presso la ASL Bari, dopo



aver lavorato per 12 anni all'Ospedale di Cerignola, nel marzo 2019 è stato trasferito all'Ospedale Di Venere di Bari. All'origine della situazione di sovraindebitamento del dott. Di Cagno vi sono più concause. Innanzitutto, il ricorrente ha ommesso di effettuare il versamento dell'imposta sul reddito maturato negli anni 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 e 2017, per un totale di ca. € 35.000,00. Dette omissioni sono poi sfociate in altrettante cartelle di pagamento (n. 01420130022856126000, n. 01420130038197583000, n. 01420140031642682000, n. 01420190017285013000, n. 01420200030923543000 e n. 01420210001793906000, **doc.ti 15-20**), via via notificate, nel corso del tempo, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'**Agenzia delle Entrate Dir.ne Prov.le di Bari**, a seguito di controlli automatizzati *ex art. 36-bis* D.P.R. 600/1973, per effetto delle quali il debito, maggiorato di interessi e sanzioni, è lievitato a ca. € 57.554,00.

\*\*\*\*

In secondo luogo, va annoverata, tra le cause dell'attuale situazione di dissesto, la grave omissione commessa dall'*ex* commercialista di fiducia del ricorrente, il quale ha ommesso di presentare, negli anni 2014 e 2015, le dichiarazioni relative ai redditi percepiti dal ricorrente, rispettivamente, negli anni 2013 e 2014. Detta omissione ha dato luogo alle più rilevanti cartelle esattoriali ricevute dal dott. Di Cagno, le quali rappresentano, da sole, con un montante complessivo di € 98.652,43, ca. il 63% dell'intera debitoria, pari ad € 156.206,39, complessivamente maturata dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.

Ovviamente, il dott. Di Cagno era completamente all'oscuro di tale situazione, almeno fino a quando, in data 16.3.2018, gli sono stati notificati i due avvisi di accertamento n. TVF011000246/2018 (Irpef 2013, **doc. 21**) e n. TVF011000350/2018 (Irpef 2014, **doc. 22**) da parte della Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate. A quel punto, egli si è

reso conto di quanto accaduto ed ha, quindi, deciso di cambiare immediatamente commercialista, rivolgendosi al dott. Roberto Ferrara dello studio Gallo & Associati s.r.l., il quale ha iniziato a rimettere ordine nella complessa situazione tributaria dell'odierno istante. Va incidentalmente osservato che il comportamento del precedente commercialista è stato oggetto di disamina da parte dei legali del dott. Di Cagno, al fine di valutare l'opportunità di intraprendere iniziative giudiziarie nei suoi confronti e far valere la responsabilità professionale. All'esito di tale valutazione, si è ritenuto di non intraprendere alcun giudizio, per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, mancano le necessarie evidenze documentali (PEC, e-mail, fatture), che comprovino l'incarico affidato dal dott. Di Cagno all'ex commercialista per gli anni in questione (2014 e 2015) di redigere e depositare le dichiarazioni dei redditi; in secondo luogo, è incerta la sussistenza di una copertura assicurativa professionale del commercialista (che, soltanto se esistente, potrebbe garantire la piena e adeguata soddisfazione del credito conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di responsabilità).

Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 3.1.2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proceduto al pignoramento del quinto dello stipendio percepito dal dott. Di Cagno dalla ASL Bari, in forza di un credito di € 137.336,96, maggiorato di interessi di mora pari ad € 7.975,67, oneri di riscossione pari ad € 9.421,46, spese esecutive pari ad € 111,56, diritti di notifica per € 58,80, il tutto per un totale di € 155.459,94 (**doc. 23 atto di pignoramento presso terzi**). In virtù di tale pignoramento, la ASL Bari, datore di lavoro del dott. Di Cagno, ha iniziato ad accantonare, a partire dal mese di febbraio 2022, la somma di € 375,84 (**doc. 24 busta paga febbraio 2022**).

Inoltre, in data 16.3.2022, A.d.R. ha iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà del dott. Di Cagno (appartamento descritto *sub* §.3), per un totale di € 275.849,28 (R.G. 12948, R.P. 1968,

Presentazione n. 197 del 16.3.2022, Rep. 7795/1422; **doc. 25 iscrizione ipotecaria**).

\*\*\*\*

Tra le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento, non può essere sottaciuto il ricorso al credito da parte del ricorrente, finalizzato sia ad acquistare e ristrutturare il proprio appartamento che ad estinguere un precedente finanziamento.

Infatti, il prezzo di acquisto di € 198.000,00 dell'appartamento sito in Bari alla via Giulio Petroni n. 111/F (in cui il ricorrente vive con la propria famiglia) è stato corrisposto, nel giugno 2018, grazie all'ottenimento di mutuo bancario di € 290.000,00, erogato a favore del ricorrente e della di lui moglie, sig.ra Selvarolo Anna, dalla **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, con i benefici previsti dalla nota II-*bis* dell'arti. 1 della tariffa, parte prima, annessa al DPR 26.4.1986 n. 131 (cd. "Mutuo prima casa"), ed utilizzato, oltre che per il pagamento del prezzo, anche per la ristrutturazione dell'immobile stesso (**doc. 26 Contratto di compravendita + doc. 27 Contratto di mutuo BNL**).

Il suddetto mutuo, a tasso fisso del 2%, prevede il pagamento di n. 360 rate mensili posticipate di € 1.071,90 cadauna e risulta in corso di regolare ammortamento (debito residuo al 28 febbraio 2022 pari ad € 339.792,30, di cui € 263.785,28 per capitale, come da **dichiarazione di credito pervenuta dalla BNL, doc. 28**, confermata dalle **visure C.R. Banca d'Italia e CRIF, doc.ti 29-30**). Il mutuo risulta garantito da ipoteca sull'immobile acquistato dal ricorrente, iscritta per l'importo complessivo di € 580.000,00.

Contestualmente alla stipula del predetto mutuo, nel giugno 2018, il dott. Di Cagno e sua moglie, sig.ra Selvarolo Anna, contraevano con il medesimo Istituto di credito un prestito personale dell'importo di € 13.884,71, non coperto da garanzia, finalizzato al pagamento del premio della "polizza vita". Anche tale finanziamento, che prevede il pagamento di n. 360 rate mensili da € 70,35 cadauna, risulta in corso di regolare ammortamento (debito residuo

al 28 febbraio 2022 pari ad € 22.230,60, di cui € 13.011,67 per capitale, **come da dichiarazione di credito pervenuta dalla BNL, doc. 28, confermata dalle visure C.R. Banca d'Italia e CRIF, doc.ti 29-30).**

Nel mese di aprile 2019, il dott. Di Cagno ha richiesto un prestito personale di complessivi € 65.020,91 ad **Intesa Sanpaolo s.p.a.** (credito ceduto *pro soluto*, nel maggio 2020, alla “Clara Sec s.r.l.”, società di cartolarizzazione del Gruppo Intesa). Detto finanziamento, non garantito, è stato utilizzato dal ricorrente, in ragione di € 50.059,00, per l'estinzione di un precedente prestito personale di Findomestic Banca s.p.a. (quest'ultimo ottenuto sia al fine di acquistare un autoveicolo per recarsi al lavoro presso l'Ospedale di Cerignola, dove il ricorrente ha prestato servizio fino al mese di marzo 2019, sia al fine di partecipare -a proprie spese- a svariati corsi e/o convegni a livello nazionale ed internazionale), e, per la differenza, al netto di polizza assicurativa, spese di istruttoria e imposta di bollo, di ca. € 11.000,00, al fine di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Anche detto finanziamento, che prevede il pagamento di n. 120 rate mensili da € 700,48 cadauna, risulta in corso di regolare ammortamento (debito residuo al 1° marzo 2022 pari ad € 60.343,81, di cui € 50.200,45 per capitale, **come da dichiarazione di credito pervenuta dalla Banca Intesa Sanpaolo, doc. 31, confermata dalle visure C.R. Banca d'Italia e CRIF, doc.ti 29-30).**

Nel mese di ottobre 2019, il dott. Di Cagno ha richiesto ed ottenuto un successivo prestito personale, sempre da parte di **Findomestic Banca s.p.a.**, dell'importo di € 17.000,00 (per completare gli ultimi lavori di ristrutturazione del proprio immobile), non garantito; anche tale finanziamento, che prevede il pagamento di n. 84 rate mensili da € 284,00 cadauna, risulta in corso di regolare ammortamento (debito residuo al 31 gennaio 2022 pari ad € 16.472,00, di cui € 13.018,00 per capitale, come da visura CRIF, **doc. 30).**

Ancora, nel novembre 2019, il ricorrente ha ottenuto un *leasing* auto da parte della **Ford Credit Europe Bank PLC** dell'importo di € 18.833,78, non garantito, da rimborsare, maggiorato di interessi, in n. 47 rate da € 278,10 cadauna, oltre alla cd. "maxi-rata" finale di € 9.658,56. Anche tale *leasing* risulta in regolare ammortamento (debito residuo al 28 febbraio 2022 pari ad € 15.220,56, corrispondente a n. 21 rate da € 278,10 oltre alla predetta maxi-rata di € 9.658,56, per un totale residuo di € 24.879,12), come da "*Contratto di compravendita di veicolo nuovo con piano IdeaFord*" del 25.10.2019 (**doc. 32**), confermato da visura CRIF (**doc. 30**).

\*\*\*\*

Va infine soggiunto che il debito complessivamente maturato dall'odierno ricorrente tiene conto anche di contributi non versati in favore della **Fondazione ENPAM** (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), per complessivi **€ 46.528,30**, di cui:

- a) € 45.361,00 per contributi previdenziali non versati in relazione agli anni 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018 e 2020;
- b) € 1.167,30 per spese legali, comprensive di accessori di legge, liquidate dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 2065/2019, emesso nell'ambito del procedimento n. 10553/2019 di RG, su ricorso dell'ENPAM, avente ad oggetto i contributi relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012 (**doc.ti 33-35**).

Il tutto, come da riepilogo che segue.

	CONTRIBUTI + SANZIONI	INTERESSI	VERSATO	Sanzioni per ritardato invio dichiarazione dei redditi professionali	
2007	8.359,26 €	125,23 €	- €	- €	8.484,49 €
2008	8.574,88 €	64,07 €	- €	- €	8.638,95 €
2009	7.379,16 €	25,55 €	- €	- €	7.404,71 €
2010	- €	- €	- €	- €	- €
2011	7.927,39 €	21,80 €	662,43 €	- €	7.286,76 €
2012	2.622,08 €	- €	- €	- €	2.622,08 €
2013	- €	- €	- €	- €	- €
2014	- €	- €	- €	- €	- €
2015	3.041,12 €	- €	- €	120,00 €	3.161,12 €
2016	- €	- €	- €	- €	- €
2017	- €	- €	- €	- €	- €
2018	2.783,57 €	- €	- €	120,00 €	2.903,57 €
2020	4.859,32 €	- €	- €	- €	4.859,32 €
<b>TOTALE</b>					<b>45.361,00 €</b>

Si precisa che, al fine di ottenere il pagamento del summenzionato decreto ingiuntivo n. 2065/2019, in data 01.3.2022 l'ENPAM ha notificato al ricorrente in data 01.3.2022 un atto di precetto in rinnovazione (**doc. 36 precetto in rinnovazione**), avverso il quale è stata proposta opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, per vizio di notifica del decreto ingiuntivo stesso (**doc. 37 opposizione agli atti esecutivi**). Il relativo procedimento è stato iscritto al num. 3984/2022 di R.G. dinanzi al Tribunale di Bari (II Sez. Civile).

## 6. Tabella riassuntiva del passivo

Il passivo ricostruito tiene conto:

- delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia (**doc. 29 Centrale Rischi Banca d'Italia**) e CRIF (**doc. 30 Crif**) del dott. Di Cagno;
- delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**doc. 39 situazione debitoria A.d.R. + estratti di ruolo**) inviate al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento;

- delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

<b>Sitauzione Debitoria</b>		
<b>Tipologia di finanziamento/Debito</b>	<b>Creditore</b>	<b>Debito residuo</b>
prededuzione	Avv. Ezio Mola e Avv. Alessandro Volpe	8.320,00 €
prededuzione	OCC	8.247,20 €
Privilegio generale grado 9° art. 2753 e 2778 n.1 c.c.	Fondazione Enpam	45.361,00 €
Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari - uff. territoriale di Bari	52.329,58 €
Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	46.561,36 €
Privilegio generale grado 19° art. 2752 e 2749 c.c. n. 19, art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	49.123,37 €
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art. 2778 c.c.	Regione Puglia	1.087,58 €
privilegio generale grado 20° art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art. 2778 c.c.	Regione Puglia	541,28 €
-	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari - uff. territoriale di Bari	5.224,38 €
-	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	2.967,70 €
-	Regione Puglia	470,16 €
-	Prefettura di Bari	1.946,65 €
-	Comune di Bari	425,01 €
-	Prefettura di BAT	1.391,56 €
-	Amministrazione provinciale di BAT	420,61 €
-	Prefettura di Roma	3.170,37 €
-	Prefettura di Matera	181,54 €
-	Fondazione Enpam	1.167,30 €
-	Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	11.115,30 €
-	Clara Sec s.r.l.	60.343,81 €
-	Findomestic Banca s.p.a.	16.472,00 €
-	Ford Credit Europe	24.879,12 €
<b>Totale</b>		<b>341.746,88 €</b>
<b>Totale senza prededuzione</b>		<b>325.179,68 €</b>

Il ricorrente è gravato da una situazione debitoria di € 325.179,68 al 28.2.2022 (al netto della



prededuzione e salvo miglior precisazione del debito), nascente: **(i) in parte (€ 165.841,15)** da obbligazioni maturate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale ente incaricato della riscossione da parte di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, Amministrazione Provinciale BAT, Comune di Bari, Prefetture di Bari, BAT e Roma e Regione Puglia, e/o nei confronti di Enti impositori per crediti non passati a ruolo (Prefettura di Matera e Regione Puglia); **(ii) in parte (€ 112.810,23)**, da obbligazioni contratte per estinguere un precedente finanziamento personale e/o per far fronte ai lavori di ristrutturazione della prima casa e per procurarsi un autovettura familiare, nonché **(iii)** per via di contributi previdenziali non versati (€ 46.528,30).

A tale importo si aggiungono le spese in prededuzione previste per gli scriventi difensori, pari ad € 8.320,00, comprensivi di spese e accessori di legge (**doc. 40 convenzione professionale avv.ti Mola e Volpe**), oltre a quelle previste quale compenso a saldo per il nominato professionista facente funzione di O.C.C. pari a complessivi € 8.247,20.

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso.

La suddetta debitoria non tiene conto del mutuo ipotecario contratto dal ricorrente presso BNL, unitamente alla moglie, Selvarolo Anna, in quanto lo stesso, nella prospettiva di (proseguire) un regolare ammortamento, non verrà considerato nell’ambito della presente proposta di accordo, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 8, comma 1-ter, L. 3/2012, secondo cui *“La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per*

*capitale ed interessi scaduto a tale data?*

Come noto, tale norma è stata introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ma già in precedenza, la giurisprudenza di merito aveva chiarito come “*la fattispecie di cui all'art. 8, co. 4, trovi applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre, nel caso in cui, come nella fattispecie, il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onerare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osti all'omologa del piano; argomenti in senso contrario non possono trarsi dal disposto dell'art. 9, co. 3 quater, l. sovr. a mente del quale il corso degli interessi resta sospeso dal tempo del deposito del piano in quanto, con specifico riferimento alla posizione del creditore ipotecario, il richiamo al disposto di cui all'art. 2855 c.c. fa chiaramente intendere che la fattispecie possa e debba trovare applicazione solo nel caso in cui il debitore si proponga di vendere, ai fini della soddisfazione dei creditori, il bene oggetto di ipoteca e non nella diversa ipotesi in cui intenda continuare a mantenere il diritto proprietario su tale bene; ritenuto che non risultano quindi circostanze ostative al ricorso alla procedura di sovraindebitamento e che il piano deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter l. 3/2012*” (Tribunale di Milano, 18.10.2017).

Va soggiunto, in proposito, che, sulla base del dato normativo di cui all'art.8, comma 1-ter, L. 3/2012, la giurisprudenza del Tribunale di Bari (vd. [Tribunale Bari, 29 Ottobre 2021 Est. Angarano](#)), ritiene condivisibile l'orientamento in base al quale la proposta di accordo può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni.

Orbene, nel caso che ci occupa il mutuo (che prevede un piano di ammortamento di n. 360 rate di € 1.071,90, dal 31.8.2018 al 31.7.2048) è *in bonis*, in quanto il ricorrente ha sempre regolarmente e puntualmente onorato il pagamento delle rate del mutuo, alle scadenze

pattuite, come confermato dallo stesso istituto di credito (*“Salvo errori, ad oggi entrambi i finanziamenti non presentano posizione debitoria pregressa”*, vd. **doc. 28**).

Pertanto, risultando soddisfatta la condizione prevista dalla succitata norma (*“se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni?”*), il ricorrente ha diritto di prevedere, nell’ambito della presente proposta di accordo, che le rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla propria abitazione principale vengano rimborsate alla scadenza convenuta.

### 7. Crediti in Prededuzione

Vengono appostati in prededuzione le competenze professionali di spettanza degli Avvocati Ezio Mola e Alessandro Volpe, quantificate complessivamente in € 8.320,00, comprensivi di accessori, maturate in ragione dell’attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l’O.C.C. e dell’attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da convenzione professionale sottoscritta (**doc. 40**).

Parimenti, vengono appostate in prededuzione le competenze professionali dovute, a saldo, a favore del professionista f.f. di O.C.C., per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura. Dette competenze sono state quantificate e pattuite, secondo la tabella ministeriale di riferimento, in complessivi € 17.763,20, comprensivi di accessori, *ex art.* 16, D.M. 202/2014, di cui:

- € 9.516,00, comprensivi di accessori, già versati in acconto;
- € 8.247,20, comprensivi di accessori, da versare in corso di procedura.

### 8. Credito privilegiato e chirografario della Fondazione ENPAM

Come detto, il dott. Di Cagno è debitore nei confronti della **Fondazione ENPAM** (Ente

Nazionale di Previdenza e Assistenza del Medici e degli Odontoiatri), per complessivi € 46.528,30, di cui: **(i) € 45.361,00 per contributi previdenziali non versati in relazione agli anni 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018 e 2020, calcolati in privilegio di grado 9° al 100% ex artt. 2753 e 2749 e 2778 n. 1 c.c., e (ii) € 1.167,30 per spese legali**, comprensive di accessori di legge, liquidate dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 2065/2019, emesso nell'ambito del procedimento n. 10553/2019 di RG, su ricorso dell'ENPAM, avente ad oggetto i contributi relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012., **calcolate in chirografo in ragione del 100% del loro ammontare (doc.ti 33-35)**. Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 3.3.2022 (**doc. 42 richieste precisazioni del credito**).

**9. Credito privilegiato e chirografario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione**

**Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale di Bari**

Il dott. Di Cagno è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari – Ufficio territoriale di Bari, dell'importo di complessivi € 52.329,58, a titolo di IRPEF 2008–2010–2011–2015–2016–2017, compresi interessi e sanzioni, calcolati in privilegio di grado 18° al 100% del loro ammontare *ex art. 2752 co. 1 e 2778 n. 18 c.c.*

Per le medesime causali, il ricorrente è altresì debitore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari – Ufficio territoriale di Bari, dell'importo di € 5.224,38, calcolati al chirografo al 100% del loro ammontare.

Dette somme sono state affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali (n. 01420130022856126000, n. 01420130038197583000, n. 01420140031642682000, n. 01420190017285013000, n. 01420200030923543000 e n. 01420210001793906000, **doc.ti 15-20**), così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore

della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**).

**10. Credito privilegiato e chirografario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli**

Il dott. Di Cagno è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli, dell'importo di complessivi € 95.684,73, a titolo di IRPEF 2013-2014, compresi interessi e sanzioni, calcolati in privilegio di grado 18° in ragione di € 46.561,36, *ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c.*, ed in privilegio di grado 19° in ragione di € 49.123,37, *ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 19, art. 2778 c.c.*.

Per le medesime causali, il ricorrente è altresì debitore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli, dell'importo di € 2.967,70, calcolati al chirografo al 100% del loro ammontare.

Dette somme sono state affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente due avvisi di accertamento n. TVF011000246/2018 (Irpef 2013, **doc. 21**) e n. TVF011000350/2018 (Irpef 2014, **doc. 22**), così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**).

**11. Credito privilegiato e chirografario della Regione Puglia**

Il ricorrente è debitore per € 1.628,86 nei confronti della Regione Puglia a titolo di tasse automobilistiche, comprensive di interessi e sanzioni, calcolati al privilegio di grado 20° in ragione di € 1.087,58 *ex art. art.2752 c.c. u.c. e n.20 art. 2778 c.c.*, ed al privilegio di grado 20° in ragione di € 172,40 *ex art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art. 2778 c.c.*.

Il ricorrente è altresì debitore della Regione Puglia per € 470,16 a titolo di tasse automobilistiche, comprensive di interessi e sanzioni, calcolati al chirografo al 100% del loro ammontare.

Dette somme sono state richieste direttamente dalla Regione Puglia, quanto ad € 368,88 (vd. **Precisazione del credito Regione Puglia, doc. 41**), e per la restante parte, sono state affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**).

### **12. Credito chirografario della Prefettura di Bari**

Il ricorrente è debitore per € 1.946,65 nei confronti della Prefettura di Bari a titolo di contravvenzioni, aggio coattivo e interessi, da imputarsi al 100% al chirografo; detta somma è stata affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente due cartelle esattoriali, così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 4.3.2022 (**doc. 42**).

### **13. Credito chirografario del Comune di Bari**

Il ricorrente è debitore per € 425,01 nei confronti del Comune di Bari a titolo di contravvenzioni, aggio coattivo e interessi, da imputarsi al 100% al chirografo; detta somma è stata affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale, così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di

sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 7.2.2022 (**doc. 42**).

**14. Credito chirografario della Prefettura di BAT**

Il ricorrente è debitore per € 1.391,56 nei confronti della Prefettura di BAT a titolo di contravvenzioni, aggio coattivo e interessi, da imputarsi al 100% al chirografo; detta somma è stata affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente due cartelle esattoriali, così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 14.3.2022 (**doc. 42**).

**15. Credito chirografario di Amministrazione Provinciale BAT**

Il ricorrente è debitore per € 420,61 nei confronti dell'Amministrazione provinciale Barletta Andria Trani (BAT) a titolo di contravvenzioni, da imputarsi al 100% al chirografo; detta somma è stata affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente due cartelle esattoriali, così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 4.3.2022 (**doc. 42**).

**16. Credito chirografario della Prefettura di Roma**

Il ricorrente è debitore per € 3.170,37 nei confronti della Prefettura di Roma a titolo di

contravvenzioni, aggio coattivo e interessi, da imputarsi al 100% al chirografo; detta somma è stata affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., la quale, a tal fine, ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale, così come risulta dagli estratti ruolo e dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**doc. 39 dichiarazione di credito A.d.R.**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 4.3.2022 (**doc. 42**).

### **17. Credito chirografario della Prefettura di Matera**

Stando alla dichiarazione di credito trasmessa agli scriventi difensori dalla Prefettura di Matera in data 9.3.2022 (Prot. 11544, **doc. 43**), il ricorrente risulterebbe debitore nei confronti della stessa di € 181,54, a titolo di “*variazione carico*” su contravvenzioni.

Per l'esazione dell'intero importo iscritto a ruolo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, su incarico della Prefettura di Matera, aveva notificato in data 27.6.2013 al dott. Di Cagno la cartella n. 01420130016423859000 per complessivi € 840,57, di cui € 831,00 a titolo di imposte e interessi (importo pagato dal ricorrente, come risulta dagli estratti di ruolo forniti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione) ed € 9,57 a titolo di aggio coattivo (somma non saldata, ricompresa nel maggior importo di cui all'antescritto §.11).

Dalla dichiarazione di credito inviata dalla Prefettura di Matera, invece, l'importo asseritamente dovuto dal ricorrente ammonterebbe a complessivi € 1.012,54, di cui € 176,33 risulterebbero fatti oggetto di sgravio ed € 836,21 risulterebbero pagati dal ricorrente; pertanto, residuerebbe dovuto un residuo importo di € 181,54, dovuto per una non meglio precisata “*variazione carico*”.

Detta somma va imputata al 100% al chirografo, malgrado la dichiarazione di segno opposto formulata dalla Prefettura di Matera, la quale richiama, nella propria missiva, una non meglio



precisata “*natura privilegiata*” del credito stesso.

**18. Credito chirografario della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. vanta un credito chirografario verso il ricorrente e la di lui moglie, Selvarolo Anna, che ammonta, alla data del 28.2.2022, a residui € 22.230,60, di cui € 13.011,67 per capitale, in forza di un prestito personale di € 13.884,71 concesso loro nel giugno 2018; per l'effetto, la somma effettivamente dovuta dall'odierno istante ammonta al 50% del totale residuo, ed è pari, quindi, ad € 11.115,30 (di cui € 6.505,83 per capitale). Il contratto è attualmente *in bonis* e prevede una rata pari ad € 70,35, con pagamenti mensili fino al 28.6.2048 (**doc. 28 precisazione del credito BNL; doc. 30 visura CRIF**).

**19. Credito chirografario della Clara Sec s.p.a.**

La “Clara Sec s.r.l.”, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di cessionaria di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., vanta un credito chirografario verso il ricorrente pari ad € 60.343,81, di cui € 50.200,45 per capitale, alla data del 1° marzo 2022, in forza di un prestito personale di € 65.020,91 concesso dalla cedente nel mese di aprile 2019. Detto finanziamento, non garantito, è stato utilizzato dal ricorrente, in ragione di € 50.059,00, per l'estinzione di un precedente prestito personale ottenuto da Findomestic Banca s.p.a., e, per la differenza, al fine di completare taluni lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Il contratto è attualmente *in bonis* e prevede una rata pari ad € 700,48, con pagamenti mensili fino al 1° 5.2029 (**doc. 30 visura CRIF; doc. 31 precisazione del credito Intesa Sanpaolo**).

**20. Credito chirografario della Findomestic Banca s.p.a.**

La Findomestic Banca s.p.a. vanta un credito chirografario verso il ricorrente per un residuo di € 13.018,00, in forza di un prestito personale di € 17.000,00 concesso nel mese di ottobre 2019. Detto finanziamento, non garantito, è stato utilizzato dal ricorrente al fine di

completare taluni lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Il contratto è attualmente *in bonis* e prevede una rata pari ad € 284,00, con pagamenti mensili fino al 5.11.2026 (**doc. 30 visura CRIF**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 4.3.2022 (**doc. 42**).

### **21. Credito chirografario della Ford Credit Europe**

La Ford Credit Europe vanta un credito chirografario verso il ricorrente che, alla data del 28.2.2022, ammonta a residui € 24.879,12 (importo comprensivo della maxi-rata finale di € 9.658,00), in forza di un *leasing* auto di € 18.833,78, concesso nel mese di ottobre 2019. Il contratto è attualmente *in bonis* e prevede una rata pari ad € 278,10, con pagamenti mensili fino al 25.11.2023 (**doc. 30 visura CRIF, doc. 32 Leasing Auto**). Il creditore non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito formulata dal ricorrente in data 4.3.2022 (**doc. 42**).

### **22. In ordine alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Gli scriventi avvocati ritengono che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi per il ricorrente ai sensi della L. 3/2012.

Il ricorrente, a fronte dell'art. 2740 c.c. in forza del quale “*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*”, intende avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt. 6-12 L. 3/2012 consente la possibilità di

ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, il ricorrente formula la presente proposta di composizione della crisi che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata, con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, il ricorrente avanza la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive.

**Il ricorrente mette quindi a disposizione della massa creditoria la complessiva somma di € 341.746,88 da corrisondersi in n. 136 rate mensili uguali e costanti, da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauna, + un'ultima rata (n. 137) da euro 1.746,88 (millesettecentoquarantasei/88), il tutto a partire dal mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante il seguente piano di pagamenti da effettuarsi su un conto corrente intestato alla Procedura, da aprirsi su autorizzazione dell'Ecc.mo Tribunale adito in caso di omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi:**

- A. (rate 1-7) Somme in prededuzione per il 100% del loro ammontare, pari a € 16.567,20, a partire dal mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante il versamento diretto sul conto corrente della procedura delle prime n. 6 rate da € 2.500,00 cadauna e con parziale utilizzo (per € 1.567,20) della 7<sup>a</sup> rata;

- B. (rate 7-25) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 9° grado, ex art. 2753 e 2778 n.1 c.c., di Fondazione ENPAM, per complessivi € 45.361,00, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 7° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 932,80) della 7<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori n. 17 rate (dalla n. 8 alla n. 24) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 1.928,20) della rata n. 25;
- C. (rate 25-46) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 18° grado, ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c., di Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Bari - Ufficio Territoriale di Bari, per complessivi € 52.329,58, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 25° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 571,80) della 25<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori venti rate (dalla n. 26 alla n. 45) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 1.757,78) della rata n. 46;
- D. (rate 46-65) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 18° grado, ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c., di Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 46.561,36, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 46° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 742,22) della 46<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori diciotto rate (dalla n. 47 alla n. 64) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 819,14) della rata n. 65;
- E. (rate 65-84) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 19° grado, ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 19, art. 2778 c.c., di Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 49.123,37, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 65° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 1.680,86) della 65<sup>a</sup>

rata, versamento di ulteriori diciotto rate (dalla n. 66 alla n. 83) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 2.442,51) della rata n. 84;

F. (rate 84-85) Successivamente verranno soddisfatti i crediti privilegiati di 20° grado, ex art.2752 c.c. u.c. e n.20 art. 2778 c.c. (€ 1.087,58) ed ex art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art. 2778 c.c. (€ 541,28), di Regione Puglia, per complessivi € 1.628,86, per il 100% del suo ammontare, a partire dall'84° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 57,49) della 84^ rata e mediante parziale utilizzo (per 1.571,37) della rata n. 85;

G. (rate 85-137) Infine verranno soddisfatti i crediti chirografari, per il 100% del loro ammontare pari a € 130.175,51, a partire dall'85° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante parziale utilizzo (per € 928,63) della 85^ rata, versamento di ulteriori cinquantuno rate (dalla n. 86 alla n. 136) da € 2.500,00 cadauna e della rata n. 137 di € 1.746,88.

La proposta di soddisfacimento così prospettata per i creditori privilegiati e chirografari - in misura integrale e comunque superiore a quanto percepibile con l'alternativa liquidatoria - ad avviso degli scriventi difensori, appare evidentemente ragionevole e conveniente per l'intero ceto creditorio, posto che tutti i creditori sarebbero totalmente saldati (doc. 45 piano di pagamenti).

### 23. In ordine alla fattibilità della proposta di accordo

La proposta di accordo di ristrutturazione poggia sui flussi derivanti dai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dal ricorrente.

La somma mensile messa a disposizione della Procedura è stata quindi calibrata tenendo conto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente, ivi comprese le

rate di ammortamento del mutuo ed eventuali accantonamenti per imprevisti, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il reddito percepito dal dott. Di Cagno, riveniente dall'attività libero professionale di medico ginecologo, è, per sua natura, incerto nel *quantum* e variabile di anno in anno. Pertanto, in un'ottica prudentiale, è stata calcolata e conseguentemente offerta in soddisfazione ai creditori una somma mensile rapportata alla media delle ultime tre dichiarazioni dei redditi percepiti dal ricorrente.

<b>ENTRATE</b>		
	<b>Mensile</b>	<b>Annuale</b>
<b>Reddito medio</b> <i>(calcolato sulla base dei redditi percepiti nell'ultimo triennio)</i>	<b>5.895,58 €</b>	<b>70.747,00 €</b>
<b>USCITE</b>		
	<b>Mensile</b>	<b>Annuale</b>
<b>Somma minima</b>	2.012,00 €	24.144,00 €
<b>Rata mutuo</b>	1.071,00 €	12.852,00 €
<b>Rata proposta</b>	2.500,00 €	30.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>5.583,00 €</b>	<b>66.996,00 €</b>

Tale somma mensile, come evidenziata, rende per un verso la proposta sostenibile e per altro verso, come detto, senz'altro conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento all'indicazione presumibile dei costi della procedura, invece, al netto di quanto indicato come spese in prededuzione del professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e degli scriventi difensori, si annoverano unicamente i costi di tenuta del conto corrente (da quantificarsi) sul quale transiteranno le somme destinate alla Procedura.

#### **24. In ordine all'ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione**

La proposta di accordo di ristrutturazione prevede una dilazione del pagamento anche dei crediti prelatizi oltre il termine annuale previsto ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012, e sul

punto si evidenzia che ai creditori privilegiati sarà data la possibilità di esprimere il voto in merito all'accordo tenuto anche conto della dilazione proposta e della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti, per la parte di credito non soddisfatta (in senso conforme v. Cassazione Sentenza n.17384/2019).

Con riferimento all'ammissibilità della proposta appare utile richiamare la giurisprudenza in tema di concordato preventivo (a partire da Cassazione, Sezioni Unite, n. 1521/2013, per arrivare a Cassazione civile, sez. I, 15.6.2020, n. 11522), che ha costantemente ribadito, in tema di controllo della fattibilità economica del concordato, che il Tribunale, al fine dell'ammissione del debitore alla procedura, deve provvedere ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano dalla sola prospettiva strettamente giuridica (compatibilità del piano con norme inderogabili) e non anche dalla prospettiva economica (realizzabilità nei fatti del piano medesimo), salvo che il piano non sia viziato da manifesta inettitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati da individuarsi, nel caso concreto, con riguardo alle modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

La summenzionata impostazione in tema di controllo della fattibilità economica è applicabile per analogia nella procedura di sovraindebitamento con accordo di composizione della crisi.

Gli scriventi difensori ritengono che la proposta di accordo ed il piano formulato per eseguirlo siano formalmente e sostanzialmente rispettosi delle norme inderogabili di legge che regolano l'istituto, motivo per il quale, esclusa la manifesta inidoneità del piano, si chiede l'ammissione del ricorrente alla procedura.

L'art. 8 cit. è, dal canto suo, una logica applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, considerato che esiste un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e interesse del creditore, la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior interesse per il ceto creditorio rispetto alla

consistenza del patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni attuali, presenti e futuri (v. in senso conforme Tribunale di Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano).

Peraltro, in letteratura è stato sottolineato, con riferimento al concordato con continuità aziendale, con considerazioni che possono essere trasposte alla procedura di composizione della crisi, che, in base al principio di responsabilità patrimoniale (il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri), la valutazione sul rispetto della regola posta dall'art. 2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve tener conto non solo dei beni attuali del debitore, ma anche dei beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura di concordato (e di sovraindebitamento).

Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse reddituali) e di parte dei beni attuali sia maggiore dell'interessa dei suoi beni attuali, ivi compresa l'azienda.

Laddove i ricavi rivenienti dal reddito del debitore per il periodo di piano siano destinati ai creditori, nelle suindicate quote, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori sarà quindi superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria e dell'alternativa rappresentata dalle procedure esecutive.

Ciò implica che l'accordo si presenti prospetticamente vantaggioso per i creditori e che l'eventuale liquidazione di tutto il patrimonio attuale (o attraverso la liquidazione del patrimonio o mediante esecuzioni individuali) viene a configurarsi come una deroga al



principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse ad essi destinati secondo le previsioni del piano.

Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art. 2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore, che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni, ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali, che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future, garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Sotto un diverso profilo, si evidenzia che, alla luce della completa esposizione in ordine all'attivo e al passivo in capo al ricorrente e, quindi, alla completa informativa fornita in ordine alla proposta di accordo e al piano dei pagamenti per eseguirlo, si può concludere che nessun atto decettivo è attribuibile alla condotta del ricorrente.

Va, inoltre, rimarcato che il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio, come evidenziato nella proposta ed attestato dall'O.C.C., e che oggi, dopo la riforma di cui al D.L.176/2020, che ha riformato l'art.7, comma 2, lett. d-quater), L.3/2012, si può affermare che il vaglio da compiersi debba spostarsi da un piano di astratta valutazione di ammissibilità rispetto alla semplice commissione di atti dispositivi anteriori (assenti nella fattispecie che ci occupa) ad un piano di correttezza e completezza informativa, oltre che di adeguatezza della documentazione fornita al fine di rappresentare in modo compiuto la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Si aggiunga, inoltre, che, per l'accordo di composizione della crisi, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non si richiede una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla meritevolezza, atteso che l'art.7, comma

2, lett.d-quater, L.3/2012, si limita ad indicare quale condizione di inammissibilità l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che nel caso di specie non sussistono, considerato che l'indebitamento del ricorrente, come su evidenziato, non è frutto di condotte dolose o fraudolente (vd., a conferma, [Tribunale Forlì 4 Ottobre 2021 Est. Vacca](#)).

In definitiva, la proposta di accordo presentata dal ricorrente è senza ombra di dubbio ammissibile, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità, nonché conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, come di seguito evidenziato.

### **25. Scenario esecutivo/liquidatorio**

Con riferimento alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria *ex art. 9, comma 3-bis.1, lett. d), L. 3/2012*, si espone quanto segue.

Sul punto va premesso che ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, è necessario verificare che il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio avvenga in misura non inferiore a quanto gli stessi otterrebbero nel caso di collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dei beni e diritti su cui insistono le cause di privilegio e che l'art. 12, comma 2, L. 3/2012, prevede che *“Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”*.

Tanto premesso, passiamo ad esaminare l'alternativa liquidatoria, al fine di meglio apprezzare l'assoluta convenienza della presente proposta di accordo.

Il reddito netto mensilmente percepito dal ricorrente ammonta, come detto, a ca. € 5.900,00, secondo una media di calcolo effettuata in base alle ultime tre dichiarazioni dei redditi 2019-2020-2021 (**doc.ti 7-9**).

La sig.ra Selvarolo, moglie del ricorrente, dipendente MIUR, percepisce uno stipendio mensile di ca. € 1.400,00. Sommando i redditi di entrambi i coniugi, otteniamo un reddito mensile complessivo di ca. € 7.300,00.

Da tale importo, andrebbero detratte le spese minime necessarie al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente, quantificate, sulla base di quanto stabilito dall'art. 14 *quaterdecies*, comma 2, L. 3/2012, in € 1.727,29. Detta somma è pari all'importo dell'assegno sociale per il 2022 aumentato della metà ( $€ 468,10 \times 1,5 = € 702,15$ ) e moltiplicato per il coefficiente previsto dalla scala di equivalenza ISEE per il nucleo familiare di riferimento del ricorrente (4 membri), pari a 2,46.

Pertanto, sottraendo il predetto importo di € 1.727,29 dal reddito netto mensile percepito dai coniugi Di Cagno - Selvarolo, otterremmo una somma mensile disponibile pari a ca. € 5.570,00, che, moltiplicata per n. 48 mesi (cioè per la durata minima della procedura di liquidazione del patrimonio), assommerebbe a ca. € 267.360,00.

L'ipotetica procedura di liquidazione del patrimonio dovrebbe poi prevedere la liquidazione dell'attivo costituito dal saldo dei conti correnti del ricorrente pari a € 45.259,71 ( $€ 72,46 + € 44.481,35 + € 705,90^1$ ).

L'attivo liquidabile costituito dal patrimonio mobiliare ammonterebbe quindi ad € 312.619,71.

Occorre poi considerare che, nell'ipotesi liquidatoria, si dovrebbe procedere alla vendita dell'unico immobile di proprietà del dott. Di Cagno, acquistato, come detto, meno di quattro anni fa (giugno 2018) al prezzo di € 198.000,00 ed attualmente gravato da ipoteca di primo grado in favore di BNL s.p.a., a garanzia del mutuo di € 290.000,00 da quest'ultima erogato

---

<sup>1</sup> L'importo di € 705,90 corrisponde al 50% del saldo al 31.12.2021 del conto corrente Intesa Sanpaolo n. 1000/3610, cointestato al dott. Di Cagno Luca ed a sua moglie, Selvarolo Anna, pari ad € 1.411,81 (vd. §.3).

per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile stesso, il cui importo residuo ammonta, ad oggi, ad € 339.792,30, di cui € 263.785,28 per capitale.

Secondo la quotazione massima dei valori OMI di Agenzia delle Entrate, applicabili al caso di specie, considerando ubicazione dell'immobile, categoria di riferimento A/3 e ampiezza (€ 1.650,00/mq x 113 mq), la somma astrattamente ricavabile dalla vendita dell'immobile del ricorrente ammonta ad € 186.450,00 (importo, quest'ultimo, come si vede, molto vicino al prezzo di acquisto corrisposto nel giugno 2018 dal ricorrente; **doc. 45 valori OMI agenzia entrate**). Tuttavia, dovendosi procedere all'esperimento di una vendita competitiva, appare assolutamente congruo considerare una riduzione del 25% della somma astrattamente ricavabile (costi di CTU, ribassi d'asta, ecc.). Secondo una stima realistica, quindi, dalla vendita dell'immobile potrebbe verosimilmente ricavarsi la somma di € 139.837,50 (ossia € 186.450,00 - 25% = € 139.837,50).

In ogni caso, tale somma sarebbe integralmente destinata alla soddisfazione del creditore ipotecario.

**Residuerrebbe poi un credito di BNL, in linea capitale, pari a ca. € 123.947,78 (pari cioè ad € 263.785,28 - € 139.837,50), che andrebbe a sommarsi alla debitoria innanzi esposta di € 341.746,88, collocandosi al rango chirografario, secondo il seguente prospetto.**

<b>SCENARIO LIQUIDATORIO</b>		
<b>Sitauzione Debitoria</b>		
<b>Tipologia di finanziamento/Debito</b>	<b>Creditore</b>	<b>Debito residuo</b>
prededuzione	Avv. Ezio Mola e Avv. Alessandro Volpe	8.320,00 €
prededuzione	OCC	8.247,20 €
Privilegio generale grado 9° art. 2753 e 2778 n.1 c.c.	Fondazione Enpam	45.361,00 €
Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari - uff. territoriale di Bari	52.329,58 €
Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	46.561,36 €
Privilegio generale grado 19° art. 2752 e 2749 c.c. n. 19, art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	49.123,37 €
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c e n.20 art. 2778 c.c.	Regione Puglia	1.087,58 €
privilegio generale grado 20° art.2752 u.c e 2749 c.c e n.20 art. 2778 c.c.	Regione Puglia	541,28 €
-	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari - uff. territoriale di Bari	5.224,38 €
-	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	2.967,70 €
-	Regione Puglia	470,16 €
-	Prefettura di Bari	1.946,65 €
-	Comune di Bari	425,01 €
-	Prefettura di BAT	1.391,56 €
-	Amministrazione provinciale di BAT	420,61 €
-	Prefettura di Roma	3.170,37 €
-	Prefettura di Matera	181,54 €
-	Fondazione Enpam	1.167,30 €
-	Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	11.115,30 €
-	Clara Sec s.r.l.	60.343,81 €
-	Findomestic Banca s.p.a.	16.472,00 €
-	Ford Credit Europe	24.879,12 €
-	Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	123.947,78 €
<b>Totale</b>		<b>465.694,66 €</b>
<b>Totale senza prededuzione</b>		<b>449.127,46 €</b>

**Pertanto, a fronte di un attivo pari ad € 312.619,71, saldata la prededuzione (€ 16.567,20) e pagati per intero i creditori privilegiati (€ 195.004,17), residuerebbero, per il ceto chirografario (il cui importo aumentato sarebbe di € 254.123,29), ca. € 101.048,34, con cui potrebbe essere soddisfatto all'incirca in ragione del 39,6%, secondo il prospetto che segue.**

Situazione Debitoria			Scenario liquidatorio			
Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo	Ordine di soddisfo del credito	Qualificazione	% soddisfazione	Somma proposta nell'accordo
prededuzione	Avv. Ezio Mola e Avv. Alessandro Volpe	8.320,00 €	1°	Prededuzione	100,00%	€ 8.320,00
prededuzione	OCC	8.247,20 €	1°	Prededuzione	100,00%	€ 8.247,20
Privilegio generale grado 9° art. 2753 e 2778 n.1 cc	Fondazione Enpam	45.361,00 €	2°	Privilegio generale grado 9° art. 2753 e 2778 n.1 cc	100,00%	€ 45.361,00
Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 cc n. 18, art. 2778 cc	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari - uff. territoriale di Bari	52.329,58 €	3°	Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 cc n. 18, art. 2778 cc	100,00%	€ 52.329,58
Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 cc n. 18, art. 2778 cc	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	46.561,36 €	3°	Privilegio generale grado 18° art. 2752 e 2749 cc n. 18, art. 2778 cc	100,00%	€ 46.561,36
Privilegio generale grado 19° art. 2752 e 2749 cc n. 19, art. 2778 cc	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	49.123,37 €	4°	Privilegio generale grado 19° art. 2752 e 2749 cc n. 19, art. 2778 cc	100,00%	€ 49.123,37
privilegio generale grado 20° art.2752 cc u.c e n.20 art. 2778 cc	Regione Puglia	1.087,58 €	5°	privilegio generale grado 20° art.2752 cc u.c e n.20 art. 2778 cc	100,00%	€ 1.087,58
privilegio generale grado 20° art.2752 u.c e 2749 cc e n.20 art. 2778 cc	Regione Puglia	541,28 €	5°	privilegio generale grado 20° art.2752 u.c e 2749 cc e n.20 art. 2778 cc	100,00%	€ 541,28
-	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari - uff. territoriale di Bari	5.224,38 €	-	-	39,60%	€ 2.068,85
-	Agenzia Entrate - Dir. prov.le Bari uff. controlli	2.967,70 €	-	-	39,60%	€ 1.175,21
-	Regione Puglia	470,16 €	-	-	39,60%	€ 186,18
-	Prefettura di Bari	1.946,65 €	-	-	39,60%	€ 770,87
-	Comune di Bari	425,01 €	-	-	39,60%	€ 168,30
-	Prefettura di BAT	1.391,56 €	-	-	39,60%	€ 551,06
-	Amministrazione provinciale di BAT	420,61 €	-	-	39,60%	€ 166,56
-	Prefettura di Roma	3.170,37 €	-	-	39,60%	€ 1.255,47
-	Prefettura di Matera	181,54 €	-	-	39,60%	€ 71,89
-	Fondazione Enpam	1.167,30 €	-	Spese legali	39,60%	€ 462,25
-	Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	11.115,30 €	-	Prestito personale (cointestato a Selvarolo Anna)	39,60%	€ 4.401,66
-	Clara Sec s.r.l.	60.343,81 €	-	Prestito personale	39,60%	€ 23.896,15
-	Findomestic Banca s.p.a.	16.472,00 €	-	Prestito personale	39,60%	€ 6.522,91
-	Ford Credit Europe	24.879,12 €	-	Leasing auto	39,60%	€ 9.852,13
-	Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	123.947,78 €	-	Residuo mutuo	39,60%	€ 49.083,32
<b>Totale</b>		<b>465.694,66 €</b>				<b>€ 312.204,19</b>

A ciò bisogna aggiungere che, nell'ipotesi liquidatoria, dovendosi procedere alla vendita dell'immobile, il dott. Di Cagno sarebbe costretto a reperire un immobile in locazione, il cui

costo, sommato alla spesa mensile di € 1.727,29 innanzi esposta, comprimerebbe ancora di più la quota disponibile del complessivo reddito mensile. **L'effetto sarebbe quello di ridurre ulteriormente la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari.**

## 26. Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano, gli scriventi difensori evidenziano l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* della L. 3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i 10 e i 25 anni)<sup>2</sup>.

In definitiva, non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore<sup>3</sup>.

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

---

<sup>2</sup> Tribunale di Trapani 18 Gennaio 2021 Est. Ciulla; Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi; Tribunale Napoli Nord 24 Maggio 2021 Est. Di Giorgio; Tribunale di Catania, decreti del 27.04.2016, 17.05.2016, 12.07.2016, 15.09.2016; Tribunale di Napoli, decreti del 28.10.2015, 18.02.2017, Tribunale di Parma, decreto del 25.07.2018.

<sup>3</sup> Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

Ciò premesso, così come affermato dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Napoli Nord 21 Aprile 2021 Est. Petruzziello e l'ulteriore giurisprudenza a conferma<sup>4</sup>) non è possibile determinare aprioristicamente una tempistica senza tenere conto della specificità del caso concreto e della proposta di piano, attesa la *ratio* della L. 3/2012 di matrice comunitaria, ispirata all'esigenza di tutela dell'impresa e del consumatore in crisi da sovraindebitamento.

Sul punto, è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione<sup>5</sup> affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L. 3/2012 e che recepisce il Regolamento UE n. 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano in n. 137 mesi appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

### 27. L'attestazione del professionista nominato O.C.C.

In allegato alla presente proposta si allega l'attestazione pervenuta dal professionista nominato facente funzioni di O.C.C. Dott. Giorgio Treglia, il quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui alla L. 3/2012, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento (**doc. A**).

Qui preme solo osservare, per completezza espositiva, che l'attestatore:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali del ricorrente accertandone la veridicità;

---

<sup>4</sup> Tribunale di Bari 06 Giugno 2021 Est. Magaletti 122 rate, Tribunale di Napoli 9 Giugno 2021 Est. Ferrara, Tribunale di Napoli Nord 8 Giugno 2021 Est. Ferrara, Tribunale di Napoli Nord 25 Maggio 2021 Est. Ferrara, Tribunale Napoli 28 Giugno 2021 Est. Bernardi 180 rate; Tribunale di Bari 23 dicembre 2021 Est. De Palma 186 rate; Tribunale di Bari 22 marzo 2022, Est. Napoliello, 128 rate; Tribunale di Milano 17 marzo 2022, Est. Barbieri 120 rate.

<sup>5</sup> Corte di Cassazione, 28 Ottobre 2019 n. 27544.



- ha verificato la fattibilità della proposta e del piano presentati, attestando la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

### Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso e con l'assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dalla L. 3/2012;
- considerato che l'accordo proposto è idoneo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stesso e alla sua famiglia una possibilità di azzeramento del debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012,

### Chiede

all'Ill.mo Tribunale adito:

- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di voler fissare l'udienza ex art. 10, comma 1, L. 3/2012, e disporre la comunicazione della presente proposta e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 3/2012;
- di voler disporre, visto l'art. 10, comma 2, lett.c), L. 3/2012, sotto pena di nullità, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nonché di disporre sequestri conservativi ed acquistare diritti di prelazione sul

AVV. EZIO MOLA

AVV. ALESSANDRO VOLPE


patrimonio del ricorrente che ha presentato la proposta di accordo di ristrutturazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di accordo di ristrutturazione, i documenti indicati nel presente ricorso.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Bari, 14 aprile 2022.

Dott. Luca Di Cagno



È autentica.

Avv. Ezio Mola

Avv. Alessandro Volpe

